



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO
OSSERVAZIONI.

Visto il Parere dell'Organo di Revisione (verbale n.69 del 13/12/2017 inviato ½ PEC il 13/12/2017) alla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE per gli esercizi 2018/2020 approvato dalla Giunta comunale con atto n. 165 nella seduta del 27/11/2017 ;

Preso atto che tale parere nella parte conclusiva presenta delle osservazioni ;

Ritenuto necessario dare delle giustificazioni puntuali alle osservazioni evidenziate dal Collegio si precisa quanto segue in ordine alle seguenti osservazioni le cui argomentazioni sono di competenza del Settore Finanziario:

1. Previsione delle entrate e delle spese nel bilancio di previsione: i proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada.

Per quanto riguarda la tesi sostenuta dal Collegio dei Revisori in base alla quale tutti i proventi contravvenzionali rilevati con l'impiego di autovelox devono essere vincolati per gli interventi previsti dall'art. 142 comma 12-ter del D.lgs 285/92 (cfr. *deliberazione Corte dei Conti sezione regionale per il controllo Molise n. 96/14*) si rimanda a quanto ampiamente sostenuto nella relazione redatta dal Comando di polizia Municipale allegata alla deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 27/11/2017 avente ad oggetto: " Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada bilancio armonizzato 2018/2020" che viene di seguito allegata.

Riguardo alla citata delibera n. 189/2015/PAR della Corte dei Conti delle Marche, che pur dichiarando l'inammissibilità del quesito posto da questo Comune, ha rappresentato quanto segue : " *da ultimo rappresenta , peraltro , come la giurisprudenza contabile si sia ,in diverse occasioni ,pronunciata sulla materia di cui trattasi e sulla corretta finalizzazione dei proventi da sanzione per violazione del codice della strada fissando principi che ben potranno orientare l'esercizio dei poteri discrezionali intestati all'Ente (cfr. oltre alla citata Sez. REG. controllo Molise, 96/2014/PAR; Sez. Reg. controllo Piemonte 34/2014/PAR; sez.reg.controllo Toscana,104/2010/PAR).*"

La Corte dei Conti Marchigiana ha, quindi, indicato altre importanti pronunce di altre Corti a cui fare riferimento, lasciando intendere che l'Ente può ben esercitare un potere decisionale discrezionale sulla finalizzazione dei proventi provenienti da sanzioni per violazioni del codice della strada, nel rispetto dei principi elencati nelle decisioni stesse e naturalmente delle prescrizioni normative le cui quote minime di utilizzo dei proventi delle su indicate sanzioni non risultano derogabili.

Nella Nota Illustrativa al bilancio di previsione 2018/2020 è stato specificato chiaramente il comportamento tenuto dall'Ente riguardo il rispetto della normativa relativa ai proventi delle sanzioni del codice della strada. I proventi delle sanzioni del codice della strada sono stati previsti per un ammontare complessivo di € 1.820.000,00 di cui € 20.000,00 relativi ai proventi di cui all'art. 142 comma 12-ter ed € 1.800.000,00 relativo ai proventi sanzioni art. 208 .

I proventi relativi alle sanzioni di cui all'art. 142 del codice della strada sono stati interamente destinati alle finalità del miglioramento della sicurezza stradale.

Sono state accantonate risorse relative alle sanzioni art.208 per un ammontare complessivo di € 600.000,00 al fondo crediti di dubbia esigibilità in linea con il principio di prudenza amministrativa più volte evidenziato dalle pronunce della Corte dei Conti (ex multis Corte Conti sezione controllo Toscana Del. N. 104/10) .

Il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada art.208 sono stati destinati, al netto dei fondi accantonati a FCDE ($€ 600.000 \times 50\% = € 300.000,00$), per un ammontare netto di € 600.000,00, secondo le modalità e le finalità previste appunto da tale articolo.

Per stabilire la natura dei proventi, relativamente al 50% dei fondi liberi, si è fatto riferimento proprio a quanto stabilito, su tale questione, nella deliberazione n.104/2010 dalla Corte dei Conti della Toscana così come indicato dalla Corte dei Conti delle Marche nella delibera sopra citata .

Le linee guida redatte dalla Corte dei Conti della Toscana ,infatti, nella parte che viene di seguito riportata, chiariscono e forniscono una linea di principi e di comportamento sicura per dare la giusta connotazione alla natura di tale entrata:

*La Sezione Controllo Toscana, sulla base di tali considerazioni, in sede di esame dei questionari al Bilancio di Previsione e al Rendiconto, ha definito tali proventi di "natura eccezionale e straordinaria", in quanto non correlati ad alcuna previsione normativa che assicuri flussi costanti e periodici in entrata, ma, in effetti, influenzati dalla propensione degli utenti a trasgredire le regole del codice della strada o dalla presenza costante sul territorio del personale e/o mezzi tecnici per rilevare le medesime. **Tuttavia, il contenuto dei questionari al bilancio e rendiconto definiscono eccezionali e non ricorrenti le risorse che eccedono gli ordinari e consolidati andamenti per cui l'interpretazione che si evince dai medesimi è ragionevole, nell'ottica che considera come entrata ricorrente e a contenuto stabile per l'ente locale, la quota delle sanzioni amministrative che "ordinariamente" è acquisita al bilancio dell'ente risultando quindi come un gettito di entrata che assume i caratteri della continuità e stabilità, fatta salva l'applicazione del vincolo di legge da destinare alle specifiche finalità. Pertanto, è evidente che solo un'adequata serie storica può fornire informazioni per la determinazione di tale ammontare consolidato dell'entrata.** Tutte le componenti che eccedono, per le diverse ragioni, tale gettito ricorrente, assumono la natura dell'eccezionalità e come tale va considerata ai fini della partecipazione agli equilibri di bilancio .*

Seguendo quanto suggerito dalla Corte di Conti della Toscana il nostro ente ha eseguito un'analisi storica sull'andamento di tale entrata partendo dall'esercizio 2014, anno in cui il Comune ha installato il primo autovelox lungo la statale SS 16 , mentre il secondo è stato installato nel 2015.

Non sono stati presi in considerazione gli incassi degli anni precedenti in quanto i dati relativi a tali esercizi (incassi stabili con una media di oltre € 200mila annui) non sono significativi, poiché, l'aumento del gettito di tale entrata si è implementato vertiginosamente con l'installazione dei due autovelox lungo la SS 16 appunto dal 2014.

Di seguito si riporta l'andamento storico degli ultimi tre esercizi che dimostra chiaramente che la somma di € 400.000,00 di fondi liberi può essere **considera come entrata ricorrente e a contenuto stabile per l'ente locale, che "ordinariamente" è acquisita al bilancio dell'ente risultando quindi come un gettito di entrata che assume i caratteri della continuità e stabilità** .



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

	ACCERTATO	INCASSI A COMPETENZA	INCASSI R.A. ES.PRECEDENTE	TOTALE INCASSI
RENDICONTO 2014	803.376,01	803.251,95	19.668,4	822.920,35
RENDICONTO 2015	2.115.765,04	1.682.639,39	124,06	1.682.763,45
RENDICONTO 2016	2.677.758,11	1.354.322,58	149.809,71	1.504.132,29
ASSESTATO 2017	2.100.000,00	1.343.657,62*	151.096,47	1.494.754,09

* Incassi al 30/11/2017

Si precisa, inoltre, che per una lettura completa e corretta dei dati sopra evidenziati, fino all'esercizio 2014 i proventi del codice della strada venivano accertati con il criterio di cassa così come previsto dalla vecchia normativa.

Il principio contabile n. 1 p.to 9.11.3 di seguito riportato, inoltre, non individua direttamente tra le entrate non ricorrenti in esso elencato anche i proventi del codice della strada:

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti.

Il Collegio, inoltre, ritiene che la previsione di entrata di € 1.800.000,00 "non sia affatto improntata alla prudenza". Analizzando i dati sopra riportati riguardanti l'andamento dell'ultimo quadriennio si può invece considerare prudentiale una previsione di incassi di € 1.200.000,00 ed un fondo crediti di 600.000,00.

Gli incassi registrati fino al 30/11/2017 ammontano ad € 1.343.657,62, quindi, gli incassi dell'esercizio 2017 quasi sicuramente saranno superiori a quelli dell'esercizio 2016 e sono largamente superiori a quelli

preventivati per il prossimo triennio. Inoltre è bene ricordare che , in osservanza a quanto stabilito nel sotto riportato principio contabile, alle entrate dell'anno vanno ad aggiungersi anche quelle relative agli anni precedenti alla riforma contabile che vengono ad essere incassate nell'anno corrente :3.3 Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento.

Senza dubbio, l'andamento dell'entrata dei proventi del codice della strada sarà oggetto di un attento monitoraggio mensile relativo in particolare all'andamento degli incassi ; mentre con l'assestamento di bilancio, che si eseguirà a luglio prossimo, si procederà, unitamente alla Polizia Municipale, ad una verifica generale dello stato delle notifiche già avvenute e dell'andamento degli incassi. In quella sede sarà possibile, eventualmente, equilibrare la situazione.

L'azione dell'Ente risulta in piena armonia con i principi contenuti nella più volte citata pronuncia n. 104/10 della sezione controllo Corte dei Conti Toscana con riferimento alla valutazione dei cespiti da iscrivere in bilancio provenienti da sanzioni per violazioni codice della strada.

Il fatto che la previsione delle entrate delle sanzioni stradali ammonta a € 1.800.000,00 per l'intero triennio è giustificato dal fatto, che i dati contabili sopra descritti fanno emergere un andamento degli incassi costate degli ultimi due esercizi che giustificano tale previsione. Nel corso del 2018 e nella redazione del prossimo bilancio ci sarà modo eventualmente di modificare tale previsione.

Le spese non ricorrenti elencate ed inserire in allegato alla Nota illustrativa al Bilancio di previsione 2018/2020 ammontano ad € 313.849,00 a fronte di entrate non ricorrenti di complessivi € 200.000,00. Per tali spese il Collegio mette in dubbio la loro natura di " spese non ripetitive " in quanto alcune di esse si ripetute anche in più di un esercizio.

A tal proposito proprio la deliberazione della Corte dei Conti del Lazio n.32/2009/PAR, richiamata dal Collegio, fornisce un ulteriore chiarimento alla definizione di spesa non ricorrente nei seguenti termini:

*" Al riguardo ritiene questa Sezione che sarebbe buona regola contenere il rapporto fra tali entrate e le spese ripetitive alla sola quota che, in base alle **esperienze pregresse**, possa considerarsi concretamente dotata di maggiore certezza, **imputando la restante parte a spese, all'occorrenza, comprimibili e o rinviabili** senza compromissione del regolare funzionamento dell'ente e del fisiologico svolgimento delle funzioni essenziali."*

Quindi le spese non ricorrenti non sono solamente quelle che non si ripetono ma sono anche quelle che , **all'occorrenza, sono comprimibili e o rinviabili**, come nel nostro caso.

Relativamente alla dimostrazione delle spese finanziate con la parte vincolata dei proventi dell'art.208 si fa riferimento a quanto indicato dettagliatamente nell'atto di Giunta Comunale n.161 adottato nella seduta del 27/11/2017 nella quale vengono elencati nel dettaglio tutti i singoli capitoli di spesa vincolati (P.E.G.) suddivisi e raggruppati per le singole percentuali di utilizzo così come previsto dall'articolo 208 stesso.

Non siamo in presenza di "voci" di spesa ma di specifici capitolo di spesa con specifiche previsione di spesa. Il dettaglio analitico dei singoli interventi finanziati con la parte vincolata non possono essere descritti nello schema di bilancio; la gestione dei singoli capitolo sarà affidata ai Responsabili di settore i quali con responsabilità impegneranno i singoli interventi nel rispetto della normativa vigente. Con il Rendiconto, poi, potranno essere dettagliate le singole voci di spesa sostenuta.

Con riferimento alla tassatività delle categorie contenute nel comma 4 dell'art. 208 let.b , si rappresenta in linea con i principi enunciati nel par . 274/13 della corte dei conti sezione di controllo Lombardia come " l' *esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero , connessa con l'inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge. Alla luce del dato*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

testuale, ricavabile dall'art. 208 c.4 let. B, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento e perseguito **anche** mediante gli acquisti di che trattasi (automezzi, mezzi ed attrezzature dei corpi di polizia locale). Ne consegue che l'amministrazione locale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote di proventi ex art. 208 C.D.S., per sostenere acquisti di beni e finanche di **servizi strumentali** ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo".

2. PARTECIPATE

Delle osservazioni relative alla partecipate se n'è occupato approfonditamente ed in maniera esaustiva il competente Settore nella propria relazione. Il settore Finanziario intende solamente fare una precisazione riguardo alla questione del disallineamento dei debiti/ crediti con la partecipata SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA spa.

Il Comune non ha motivazioni per non inserire in bilancio di previsione 2018/2020 il contributo Regionale a ristoro parziale del mutuo le cui rate vengono regolarmente pagate dall'Ente.

Per quanto riguarda l'evoluzione della questione pregressa sarà nostra cura informarne con tempestività il Collegio dei revisori.

4. TRASFERIMENTI DALLO STATO E ENTI PUBBLICI.

Per quanto attiene alle osservazioni rilevate dal Collegio riguardo ai trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici si assicura che gli stessi sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal Principio concernente la contabilità finanziaria.

Si allegato la dichiarazione dei singoli settori ciascuno per le entrate di propria competenza con l'indicazione di quanto richiesto dal Collegio oltre quella del settore Finanziario.

7. CONTRIBUTI CONCESSI A ENTI ASSOCIATIVI.

L'articolo 21 bis del D.L. n.50/2017 convertito in legge n. 96/2017 ha stabilito la non applicazione dei limiti e delle limitazioni previste dall'art.6, commi 7,8, fatta eccezione delle spese per le mostre, 9 e 13, del D.L. 78/2010 a quei comuni che approvano il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e le spese finali di cui all'art. 9 della legge 24/12/2012.

Il Nostro Comune approvando, il bilancio preventivo 2018/2020 entro il 31/12/2017 non soggiace più alla limitazione prevista dall'art.6 comma 9 (spese di sponsorizzazione).

Il bilancio di previsione 2018/2020, comunque, non prevede stanziamenti di spesa per tale finalità.

Per quanto riguarda il divieto di erogazione di contributi a favore di enti di diritto privato di cui agli art. da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi all'amministrazione (l'art. 4 comma 6 della legge 135/2012), l'ente, già dall'esercizio 2013, ne ha dato attuazione. Il Bilancio di previsione 2018/2020 non prevede stanziamenti di spesa per tali finalità.

Castelfidardo, lì 15/12/2017

IL RESPONSABILE del Settore Finanziario
(Leg. Giuseppina Giuliodori)





COMUNE DI CASTELFIDARDO COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



Castelfidardo, 20/11/2017.

Al Sindaco ed alla Giunta Municipale

Al Responsabile Settore Finanziario

Sede

OGGETTO: destinazione proventi sanzioni amministrative al codice della strada – artt. 208 e 142 commi 12bis e 12ter -

La destinazione dei proventi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della strada, sin dalla riforma operata con la Legge n. 102 del 29/07/2010, ha destato non pochi problemi a fronte dell'a-sistematicità del quadro normativo generale: in primis, la portata del novellato art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che sin dalla sua promulgazione ha sofferto e, a tutt'oggi soffre, della mancata emanazione del decreto ministeriale previsto a norma dell'art. 25, comma 3 della Legge 102/2010.

Tralasciando l'intervento operato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che ne avrebbe sancito solo l'applicabilità anche a prescindere dall'emanazione del decreto (rendendo ancor più disarmonico l'intero impianto normativo), si è cercato comunque di dare una lettura organica e coerente alla ratio legislativa operata dalla riforma del 2010, confortati anche dalle deliberazioni interpretative che si sono succedute nel tempo da parte delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti, in primis quella della Toscana, che con la pronuncia n. 104/2010/REG, ha cercato, ed in buona parte è riuscita, a colmare i vuoti di una legislazione assolutamente lacunosa.

Il punto focale della predetta riforma, per ciò che qui ci occupa, era, e resta, la ripartizione al 50% a favore dell'Ente proprietario della strada dei proventi scaturiti dagli accertamenti effettuati ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 142 del D.Lgs. n.285/1992, norma che doveva trovare concreta attuazione con l'emanazione del decreto ministeriale di cui si è già dato ampio riscontro sopra (e che comunque non ha impedito l'applicazione della normativa).

Tuttavia è lo stesso articolo 142, comma 12bis, ad aggiungere perentoriamente un elemento sostanziale che delimita la portata del vincolo in esame: **"le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione"**.

Pertanto la disposizione di legge, per le strade in concessione, esclude espressamente la ripartizione dei proventi con l'ente proprietario della strada e con il concessionario.

Appare quindi evidente come i vincoli previsti dal comma 12ter non appaiano applicabili al caso di specie, in quanto il collegamento teleologico tra le due fattispecie è inscindibile: la norma stabilisce quanto segue: **"Gli enti di cui al comma 12bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle**



COMUNE DI CASTELFIDARDO COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 - fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



sanzioni amministrative pecuniaria di cui al medesimo comma, alla realizzazione di interventi...".

Nel caso in oggetto, non applicandosi il comma 12bis, viene meno il presupposto normativo su cui si basa la destinazione vincolata del comma 12ter: se il legislatore avesse inteso diversamente, lo avrebbe chiarito in maniera inequivocabile, senza rinvio al comma precedente.

Sulla base dell'inequivocabile dato normativo testé citato, questo Comando, grazie anche alla preziosa collaborazione ed assistenza del Settore Ragioneria dell'Ente, fino all'anno 2013 ha rendicontato separatamente, ed accantonato in un capitolo dedicato, le somme derivanti dal pagamento delle violazioni ex art. 142 del Codice della strada, accertate con strumenti elettronici esclusivamente sulle STRADE PROVINCIALI; somme che a tutt'oggi sono a disposizione dell'Ente proprietario della strada (Provincia di Ancona), ma che, com'era logico prevedere, non hanno trovato concreta utilizzazione, considerato che il predetto Ente territoriale, più volte sollecitato, non ha saputo indicare le modalità per il trasferimento e l'utilizzazione degli introiti stante il vuoto normativo derivante dalla mancata emanazione del decreto predetto.

A decorrere da fine anno 2013, i controlli che l'ente assicura ex art. 142 Codice della strada, effettuati con modalità elettroniche, vengono attuati mediante utilizzazione di postazione fissa, autorizzata da Prefettura di Ancona e ANAS, ognuno per quanto di competenza, al km. 319+900 della Strada Statale n. 16 "Adriatica", tratto ubicato fuori del centro abitato e, pertanto, chiaramente arteria in concessione ANAS.

Ciononostante, anche in questo caso, lo scrivente ufficio ha effettuato analisi e studio circa l'applicabilità o meno del vincolo di cui si è dato conto in premessa, arrivando ad una conclusione negativa, confortata successivamente anche dal parere n. 2144 del 08/05/2013 della IV Divisione del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti - all. 1), che, sollecitato circa la corretta interpretazione dell'art. 142, Comma 12 bis del codice della strada ha chiarito:

*".....omissis....l'ANAS S.p.A. è il concessionario per conto dello Stato, che ne è il proprietario, di tutte le strade statali, compresa quindi la S.S. 16 in riferimento al quesito in oggetto, con le eccezioni relative alla regioni a statuto speciale e alle provincie autonome. **In base alla formulazione vigente del secondo periodo del comma 12 bis dell'art. 142 del codice della strada, che stabilisce che le disposizioni del primo periodo del medesimo comma non si applichino alle strade in concessione, discende che per tali strade la ripartizione dei proventi tra ente proprietario ed enti da cui dipende l'organo accertatore non si debba applicare. Pertanto per i proventi derivanti dall'accertamento sulle strade statali delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui al citato comma 12 bis, SI DEVE APPLICARE LA DISCIPLINA GENERALE CONTENUTA NELL'ART. 208, COMMA 1° DEL CODICE DELLA STRADA.**"*.

Ancor prima, il sottosegretario Bartolomeo Giachino, rispondendo ad ad una interrogazione a risposta in commissione 5-04323 (seduta n. 444 del 07/03/2011), in merito alla "Mancata emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del codice



COMUNE DI CASTELFIDARDO COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 - fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



della strada relative all'attribuzione e destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni ai limiti di velocità", precisava l'esclusione della nuova disciplina citata per le strade in concessione all'ANAS (all. 2).

Per quanto precisato, sembra evidente che il principio di specialità della norma contenuta nei commi 12 bis e 12ter dell'art. 142 del codice stradale, invocato nella deliberazione della n. 96/2014/PAR, dalla Corte dei Conti Sezione Regionale per il controllo per il Molise (che peraltro non è vincolante), non può trovare applicazione fuori dei limiti tracciati dallo stesso legislatore, **rendendo assolutamente coerente e legittima la scelta operata da questa Amministrazione di destinare le somme derivanti dalle sanzioni amministrative accertate, ex art. 142 comma 12 bis del codice stradale, sulla Statale n. 16 Adriatica (strada in concessione ANAS), in ossequio al principio generale delineato dall'art. 208 del codice stradale anziché quello speciale ex art. 142 comma 12 bis del c.d.s.**

Per quanto premesso ed in assenza di diverse interpretazioni autentiche ovvero di pronunce giurisprudenziali basate su una diversa lettura del complessivo quadro normativo vigente, **si può ragionevolmente sostenere che, ad oggi, sui proventi derivanti dalle sanzioni amministrative stradali ex art. 142, insistono effettivamente due vincoli, uno speciale ed uno generale, ma alle condizioni e nei limiti di seguito riassunti:**

1. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE STRADALI ACCERTATE CON MODALITA' ELETTRONICA SU STRADE NON IN CONCESSIONE:

Vincolo speciale di destinazione ex art. 142 comma 12 bis del codice stradale:

Ripartizione dei proventi al 50% tra Ente Proprietario della strada e Ente cui dipendono i funzionari, ufficiali ed agenti accertatori.

La quota così individuata dovrà essere destinata integralmente dai predetti Enti alle finalità di cui all'art. 142, comma 12 ter.

Art 142. Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo



COMUNE DI CASTELFIDARDO COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 - fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. **Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.** Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. (¹)

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti. (¹)

2. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE STRADALI ACCERTATE CON MODALITA' ELETTRONICA SU STRADE IN CONCESSIONE:

Stante la non applicabilità dell'art. 12bis, sussiste il vincolo generale di destinazione ex art. 208 del Codice della Strada:

Vincolo gravante solo sul 50% delle somme introitate.

Art. 208.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e



COMUNE DI CASTELFIDARDO COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316
polizia.locale@comune.castelfidardo.an.it



comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Pertanto, in conclusione, appaiono evidenti la fondatezza e la legittimità della scelta operata da questa Amministrazione – nelle poste di bilancio esercizio 2018/2020 - di destinare le somme derivanti dalle sanzioni amministrative accertate, ex art. 142 , sulla Statale n. 16 Adriatica (strada in concessione ANAS), interamente al Comune di Castelfidardo, con la ripartizione prevista dall'art. 208 del Codice della strada.

Il Comandante
Cap. Franco GERBONI

E/S	VOCE	DESCRIZIONE	Ass. Es. Prow.	Previsione 2018 En.Non Ricorr. ...	Previsione 2019 En.Non Ricorr. ...	Previsione 2020 En.Non Ricorr. ...
E	2010102	0022107.00 2°S.-S.F.-C.REG. MUTUO SEDE COM.LE 2006/2025 <i>Già Corrente</i>	14.273,57	14.273,57	14.273,57	14.273,57
E	2010102	0022120.00 2°S.-SF-LR46/92-CONTR.MUTUO 600M-PALAZ.COM.2000/19	12.394,96	12.394,96	12.394,96	0
E	2010102	0022121.00 2°S.-SF-CONTR.REG.MUTUI SCADUTI DAL2002/16-FOGNE 82-	0	0	0	0
E	2010102	0022122.00 2°S.-SF-LR 46/92-CONTR.MUTUI PALAZ-EX-MORDINI 2002/21	7.821,74	7.821,74	7.821,74	7.821,74
E	2010102	0022123.00 2°S.-SF-CONTR.REG.MUTUI SIST.MONUMENTO 2008/2027	13.363,78	13.363,78	13.363,78	13.363,78
TOTALE MECCANOGRAFICO			2010102	47.854,05	47.854,05	35.459,09
				0	0	0
				0	47.854,05	47.854,05
TOTALI				47.854,05	47.854,05	35.459,09
				0	0	0

E/S	VOCE	DESCRIZIONE	Ass. Es. Provv.	Previsione 2018 En.Non Ricorr. ...	Previsione 2019 En.Non Ricorr. ...	Previsione 2020 En.Non Ricorr. ...
E	2010102	0022701.00				
		6°S.-P.M.-L388/00 ART.138-FONDO PROTEZ.CIVILE				
		DALLE QUINTESSE DI FINANZIARIA CHES' INTERNO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		PRESENTAZIONE		0	0	0
		<u>TOTALE MECCANOGRAFICO</u>	2010102	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0	0	0
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<u>TOTALI</u>		1.000,00	1.000,00	1.000,00
				0	0	0



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2018-2020 – ESAME DELLE OSSERVAZIONI –

Con riferimento a quanto in oggetto vengono valutate le osservazioni critiche mosse dal Collegio dei Revisori in ordine agli ambiti riferibili al I Settore, per formulare le relative controdeduzioni

PARTECIPATE (punto 2 del verbale)

Il Collegio conferma le perplessità già evidenziate in altre occasioni, in particolare in sede di bilancio di previsione 2017-2019 e consuntivo 2016

Si rinvia alle controdeduzioni già approvate dall'ente in tali sede che qui vengono riconfermate (vedasi in particolare atti deliberativi G.C. n. 43 del 16/3/2017 e n. 61 del 26/4/2017)

Pluriservizi Fidardense srl

Il Collegio segnala la carenza di una situazione economico-patrimoniale aggiornata.

Allo stato attuale, dati i tempi di approvazione del Bilancio preventivo dell'ente e considerato che l'esercizio 2017 non è ancora concluso, risulta evidente che i dati ufficiali a cui fare riferimento sono quelli riferibili alla chiusura della società stessa al 31.12.2016.

La società ha comunque trasmesso l'ultimo report alla data del 30.09.2017 (inviato al Collegio dei Revisori con mail dell'11.12.2017) ove si evidenzia chiaramente un risultato positivo di periodo (1/1 – 30/09/17) pari ad € 18.496. Le valutazioni del Collegio ben avrebbero potuto basarsi su quest'ultimo report tuttavia il Collegio ritiene invece, più semplicemente, di segnalare che manca una situazione economico-patrimoniale aggiornata della società.

In ogni caso, quanto alle ipotesi previsionali per il triennio 2018-2020 la Società ha inviato, con nota del 13.12.2017 prot. 21701, trasmessa al Collegio dei Revisori lo stesso giorno, una comunicazione con la quale si precisa che il budget previsionale 2018-2020 è in fase di predisposizione e che *"allo stato attuale, in relazione all'andamento della società, non si rilevano situazioni da segnalare che possano incidere negativamente sulla predisposizione degli atti di Bilancio dell'ente"*.

Il Collegio raccomanda inoltre di verificare la permanenza dei presupposti di Legge per il mantenimento della società

Tale verifica è stata svolta dal Consiglio Comunale, da ultimo in sede di approvazione della "Revisione straordinaria della partecipazioni societarie", svolta ai sensi del D.Lgs. 175/2016 – T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, approvato recentemente con atto deliberativo CC n. 63 del 29.09.2017.

Società per l'Acquedotto del Nera S.p.A.

Il Collegio segnala ancora una volta un disallineamento nei saldi dare/avere tra ente e società che ha avuto modo di segnalare e approfondire in occasione dell'approvazione del consultivo dell'ente.



Si rinvia sul punto alle valutazioni già svolte di settore servizi finanziari che ha gestito il relativo procedimento.

Il Collegio segnala di avere verificato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società quale risulta dall'ultimo bilancio approvato al 31.12.2015. Segnala inoltre di avere chiesto chiarimenti in merito alla società senza avere ottenuto riscontro e, pur in assenza dei chiarimenti richiesti, ritiene di evidenziare una *"situazione di apparente difficoltà finanziaria"*.

Sembrerebbe che il giudizio e le conclusioni del Collegio siano già stati formulati pur in carenza dei necessari elementi istruttori richiesti alla società. Risulta di tutta evidenza che, se per formulare un giudizio vengono richiesti elementi istruttori integrativi, in attesa di questi ultimi il giudizio possa essere opportunamente sospeso; viceversa, se il giudizio è già stato formulato non vi è necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori.

In ogni caso, in assenza di elementi di criticità rilevabili dai bilanci e tali da produrre effetti sul bilancio comunale in corso di approvazione, nonché in assenza di segnalazioni in tal senso da parte dell'organo di amministrazione e/o di revisione della Società, l'ente non può che basare le proprie valutazioni su dati attualmente conosciuti ed evidenti. Non risultano peraltro interventi segnalati e/o suggeriti dal Collegio da adottare, eventualmente, in sede di approvazione del BP 2018 dell'ente.

RISCHIO CONTENZIOSO (punto 3 del verbale)

Il Collegio conferma preliminarmente il giudizio espresso sul punto nei precedenti pareri al bilancio di previsione e consuntivi. Conclude ritenendo *"che lo stanziamento nel bilancio di previsione sia ampiamente insufficiente"*.

Nei pareri espressi in occasione dei precedenti bilanci (vedasi parere al B.P. 2016 – verbale n. 9/2016 confermato con parere espresso in occasione del B.P. 2017) secondo il Collegio l'ente avrebbe dovuto accantonare in sede di B.P. 2017 la somma di € 500.000 con riferimento all'ipotetico rischio derivante dalla sola causa Globus. La causa Globus si è invece conclusa con pieno riconoscimento delle ragioni dell'ente, pertanto il richiesto stanziamento si è rivelato conseguentemente non necessario. Non fosse altro che per tale ragione il richiamo ai precedenti verbali sembra risultare inconferente.

Quanto alla complessiva analisi del contenzioso l'ufficio ha prodotto una dettagliata relazione riepilogativa delle singole cause prendendo atto delle relazioni integrative dei legali laddove sono state prodotte per intervenuti aggiornamenti. Laddove non si sono verificati aggiornamenti rispetto alle situazioni precedentemente relazionate sono state confermate le precedenti indicazioni dei legali. Si rinvia in ogni caso integralmente alla complessiva relazione approvata con atto G.C. 165 del 25/11/2017 (già trasmessa al Collegio).

Nella proposta di B.P. 2018 risulta accantonata al fondo rischi contenzioso la somma complessiva di € 370.000. Allo stato degli atti l'importo accantonato appare congruo in relazione al fatto che le valutazioni sono state formulate tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili – a mente del quale è prevista la possibilità della costituzione di un apposito fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da contenziosi nelle seguenti ipotesi:

- quando a seguito di contenzioso l'ente abbia una *"significativa probabilità di soccombere"*;
- quando a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva l'ente sia condannato al *"pagamento di spese"*.



PROGRAMMA FABBISOGNI DI PERSONALE (punto 5 del verbale)

Il Collegio prende atto delle deliberazioni adottate al riguardo (atto G.C. n. 145 del 27.11.2017, confermativo in sede di BP 2018 dell'atto 133 del 31.10.2017), rinvia a propri precedenti verbali sia relativi alla programmazione dei fabbisogni che alla contrattazione decentrata, richiamando altresì rilievi già formulati sulle modalità autorizzatorie adottate dall'ente per l'utilizzo del lavoro straordinario

Quanto alla programmazione dei fabbisogno di personale anni 2018 e seguenti si prende atto che il Collegio ha già espresso parere "positivo", ancorché con osservazioni, con proprio verbale n. 61 del 25.10.2017

Quanto alle valutazioni critiche espresse in sede di contrattazione decentrata 2017 si rinvia alle osservazioni formulate dall'ente e approvate con atto deliberativo di G.C. n. 128 del 17/10/2017 che si allegano nuovamente alla presente (**allegato 1**).

Quanto al lavoro straordinario si rileva che il collegio non ha mai evidenziato – anche in passato - aspetti critici di natura contabile ma si è soffermato sulle procedure autorizzatorie e di liquidazione del lavoro straordinario adottate dall'ente, procedure che sono state oggetto di relazione in data 14.12.2016 già fornita al Collegio, approvata con atto deliberativo di C.C. n. 98 del 20.12.2016 che si allega nuovamente alla presente (**allegato 2**).

CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI ASSOCIATIVI (punto 7 del verbale)

Il Collegio segnala i vincoli posti dall'art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010 in ordine ad eventuali spese per sponsorizzazioni e dall'art. 4, c. 6 del D.L. 95/2012 in ordine al divieto di erogare contributi ad enti di diritto privato che forniscono servizi a favore della P.A.

Si precisa che, per quanto riguarda il I Settore di competenza, nella proposta di bilancio non sono previste spese per sponsorizzazioni e/o contributi da erogare ad enti di diritto privato.

Si segnala inoltre che con atto G.C. n. 140 del 30.09.2013 l'ente ha svolto una complessiva ricognizione degli organismi ed associazioni eventualmente rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012, adottando le azioni conseguenti laddove ritenuto opportuno e necessario in ossequio alla richiamata disposizione


Castelfidardo, 18.12.2017



Il Responsabile I Settore

Segreteria – AA.GG. – Serv. Demografici

Dott. Claudio Senatori





COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Att. 4)

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2017

ESAME DEL PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON VERBALE N. 60 DEL 3.10.2017

Premessa:

In data 08.09.2017 è stata stipulata la pre-Intesa relativa al contratto decentrato integrativo anno 2017;

la stessa è stata trasmessa, unitamente alla relazione illustrativa tecnico-finanziaria ed alla determinazione di costituzione del fondo delle risorse decentrate (n. 01/150/2017) al Collegio dei revisori dei conti per le certificazioni/pareri di competenza via pec con nota prot. 16017 del 14.09.2017;

Nella medesima nota è stata segnalata al Collegio l'opportunità di rilasciare una **doppia certificazione**, ovvero una certificazione in ordine alla costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo, così come raccomandato dal MEF-RGS con Circolare 13/2016.

Con particolare riguardo alla certificazione del Fondo risorse decentrate è stato espressamente chiesto al Collegio, con la citata nota, di voler indicare con precisione quali somme si ritengano – eventualmente – non conformi o non correttamente determinate e, conseguentemente, quali importi il Collegio ritenga che debbano invece essere correttamente indicati, in maniera tale da avere chiarezza sulle eventuali rettifiche da apportare.

Il Collegio ha espresso il proprio parere con verbale n. 60 del 3.10.2017, trasmesso in data 4.10.2017 prot. 17.322.

Preliminarmente occorre rilevare quanto segue:

- il parere del Collegio è pervenuto dopo 20 giorni dalla richiesta malgrado i termini previsti dal Regolamento di Contabilità in 5 giorni dalla richiesta stessa;
- non è stata rilasciata una doppia certificazione (una per la costituzione delle risorse decentrate e una per il contratto decentrato) così come richiesto con nota citata e auspicato dalla Ragioneria dello Stato, conseguentemente, con particolare riguardo alla costituzione del Fondo, non vengono evidenziate somme ritenute non conformi o non correttamente indicate e quindi non vengono individuati precisi importi da rettificare;
- come di consueto, malgrado le richieste formulate a più riprese dall'Ente auspicando la sintesi e la conclusione del parere in maniera favorevole o contraria, in quest'ultimo caso con le relative motivazioni, il verbale consta di 33 pagine e non conclude con un espresso parere favorevole o contrario ponendo in serie difficoltà operative i soggetti/organismi chiamati ad assumere decisioni in merito;
- malgrado la consueta disponibilità manifestata a fornire eventuali chiarimenti, il Collegio non ha ritenuto, ancora una volta, di interfacciarsi direttamente e quindi di confrontarsi preliminarmente su eventuali aspetti ritenuti critici;

Ciò premesso si procede all'esame delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori di Conti cercando di riportare a sintesi, per quanto possibile e pur nella oggettiva difficoltà, i concetti espressi.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Pagine da 1 a 6 : premesse

Nulla da rilevare.

Punto 1) – richiami normativi (artt. 40 e 45 D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 150/2009)

Nulla da rilevare.

Punto 2) – esame della determinazione di costituzione fondo e dei contenuti della relazione illustrativa tecnico-finanziaria

Il Collegio a pag. 7 prende a riferimento la determinazione G.252 del 3.11.2016 che è relativa alla costituzione del fondo anno 2016, mentre la determinazione trasmessa è quella relativa alla costituzione del Fondo anno 2017 (n. 150 del 4.08.2017)

Il Collegio esamina la documentazione inviata e richiamata al punto in esame. Riporta i prospetti e le osservazioni già indicati nella relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Non osserva alcunché in ordine alle somme indicate pertanto, in assenza di osservazioni in merito, la positiva certificazione della costituzione delle risorse decentrate deve ritenersi acquisita.

Punto 3) – richiami normativi (art. 1, c. 236 L. 208/2015)

Il Collegio richiama una norma non più in vigore in quanto superata da altre disposizioni normative (vedi in particolare art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 – nuovo limite risorse accessorie dall'1.1.2017).

Punto 4) – relazione al rendiconto di gestione 2015 – spese di personale da ridestinare per € 133.126,85

Il Collegio evidenzia, tra l'altro, che nella relazione al rendiconto di gestione 2015, si indica, nella parte "vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili", la voce "spesa di personale da ridestinare" per l'importo di € 133.126,85. Occorre precisare che tali somme si riferiscono alla contrattazione decentrata anno 2015 e non vanno ad incrementare le risorse relative alla contrattazione decentrata anno 2017. Sia nella determinazione di costituzione delle risorse decentrate anno 2017 che nella relazione illustrativa tecnico-finanziaria inviata al Collegio dei Revisori, tali somme non vengono menzionate in quanto non rilevanti ai fini della contrattazione decentrata del corrente esercizio. Ancora una volta il Collegio tratta una questione ampiamente superata in quanto si riferisce alla contrattazione anno 2015 mentre allo stato attuale si stanno valutando le risorse riferite all'anno 2017.

Punto 5) – rispetto dei termini per la stipula dei contratti decentrati

Il Collegio rileva come i contratti decentrati debbano essere stipulati necessariamente entro il 31.12 di ogni anno, le relative procedure attivate per tempo, precisando che l'assenza di stipula del contratto osta alla legittima erogazione delle risorse.

Si ritiene che l'Ente si trovi nella condizione di rispettare i termini della contrattazione integrativa annuale come dimostrato dalla scansione temporale sotto riportata:

- prima determinazione di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017: n. 59 del 16.03.2017;
- seconda determinazione di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017 a seguito delle modifiche normative introdotte che hanno determinato un nuovo limite del trattamento accessorio (art. 23 D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 pubblicato in G.U. 7.06.2017): n. 150 del 4.08.2017;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

deliberazione concernente linee guida per la contrattazione integrativa 2017: n. 107 del 11.08.2017;
sottoscrizione pre-intesa con le oo.ss.: 8.09.2017;
PROVINCIA DI ANCONA

richiesta certificazione al Collegio dei Revisori: 14.09.2017;

- il contratto definitivo sarà stipulato entro l'anno in corso.

A pag. 17 il Collegio ritiene di osservare come, a suo parere, l'ipotesi di contrattazione siglata tra le parti *"sia pressoché carente nell'indicazione dei criteri relativi al trattamento accessorio legato alla produttività alla quale riserva risorse per € 78.409"*.

Come espressamente indicato sull'ipotesi di contratto decentrato 2017 e come si è avuto modo di rappresentare in più occasioni al Collegio, la liquidazione della quota di produttività è sempre subordinata allo svolgimento delle procedure previste dal sistema di misurazione e valutazione del personale vigente presso l'ente ed alle autorizzazioni espresse – per specifica competenza – dal Nucleo di Valutazione e dalla Giunta Comunale.

Punto 6) - richiami normativi a recenti disposizioni in materia di personale, in particolare D.Lgs. 25.05.2017, n. 74 – Legge 24.04.2017, n. 50

Alla luce di tale riforma che *"prefigura una rivisitazione, in termini di razionalizzazione e semplificazione delle norme sulla dotazione e sull'utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa"* (cfr. pag. 20 del verbale) *"Il Collegio dei revisori ritiene utile e opportuno un congelamento dell'entità degli stessi, nelle more di un loro complessivo e organico riordino"*.

Il suggerimento sembra contrastare in maniera evidente con quanto segnalato dai revisori stessi in particolare al punto 4) del verbale allorché si evidenzia che, in relazione ai nuovi principi contabili, i fondi non possono transitare alla contabilità dei successivi anni. In ogni caso la contrattazione sulle risorse decentrate deve essere effettuata annualmente e, una volta sottoscritto il contratto, vi è titolo legittimante sia per richiedere le somme da parte dei dipendenti interessati che per liquidare da parte dell'ente. Quando il richiamato *"complessivo e organico riordino"* sarà completamente operativo l'ente si adeguerà certamente – se necessario – alle modifiche introdotte.

Il Collegio evidenzia inoltre le nuove disposizioni che individuano il limite del trattamento accessorio rispetto a quello del 2016 inoltre evidenzia le nuove figure che hanno titolo per beneficiare degli incentivi per funzioni tecniche: nulla da rilevare su tali aspetti.

Punto 7) – verifiche sulla reperibilità

Il Collegio chiede l'esito delle verifiche programmata entro fine anno 2016 con la parte sindacale circa la reperibilità. Entro la fine dell'anno si è tenuto l'incontro che ha dato luogo alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato anno 2016 ove è stato disciplinato anche l'istituto della reperibilità. Risulta di difficile comprensione il collegamento con l'ultimo periodo del punto indicato.

Punto 8) – criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

Il Collegio ritiene che l'ipotesi di contratto *"avrebbe dovuto fornire maggiori elementi riguardanti l'indicazione dei criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie stabili e delle risorse decentrate variabili"*.

L'ipotesi, per ciascun istituto, prevede l'indicazione delle disposizioni di riferimento del contratto nazionale, le precisazioni del contratto decentrato nei limiti di competenza, gli importi, i criteri, le figure destinatarie, le modalità di liquidazione, l'incidenza annua previsionale. Non si comprende quali ulteriori elementi dovrebbero essere indicati e che peraltro il Collegio non evidenzia.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Punto 9) – esame delle singole indennità previste dall'ipotesi di CDI

Quanto alla asserita "assenza di erogazione connesse alla performance individuali e collettive" occorre precisare che il termine "performance" è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento con D.Lgs. 150/2009 mentre i CCNL vigenti fanno ancora riferimento al termine "produttività" (cfr rubrica art. 15 e art. 17, comma 2 ccnl 1.04.1999). In attesa di una uniformità terminologica anche a livello di CCNL i due termini sono unanimemente considerati equivalenti.

Sia nell'ipotesi contrattuale già inviata al Collegio (vedi articolo 9 rubricato "Produttività o Performance"), così come in seno alla relazione illustrativa che il Collegio ha esaminato, si fa riferimento alla quota di "produttività" di cui all'art. 17, c. 2 ccnl 1.4.99 quantificata in via previsionale in € 78.409.

Nello specifico delle singole indennità contrattuali si evidenzia quanto segue:

Indennità di reperibilità: sono individuati i servizi interessati (cd. "aree di pronto intervento") ed il numero di addetti per turno. Si fa inoltre espresso richiamo all'art. 23 del ccnl 14.12.2000 che prevede modalità di intervento, importi dovuti ecc. Gli aspetti dei quali il Collegio lamenta la carenza in seno all'ipotesi contrattuale, quali ad es. le fattispecie concrete di intervento, sono aspetti di natura "organizzativa" che esulano dalle materie oggetto di contrattazione decentrata ma sono rimessi alle prerogative appunto organizzative di natura datoriale.

Indennità di turno (Polizia Locale e Casa di Riposo): viene declinato il criterio di "equilibrio ed avvicendamento dei turni". Per il resto si fa espresso richiamo alle disposizioni del ccnl vigenti ivi compreso l'art. 22 comma 6 del ccnl 14.9.2000 secondo il quale *"l'indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno"*.

Il Collegio richiama inoltre la deliberazione n. 273/2013 della Corte dei Conti Lombardia in merito al finanziamento dell'indennità di turnazione con i proventi delle sanzioni di cui all'art. 208 del Codice della Strada. Il richiamo appare del tutto inconferente in quanto tale indennità viene finanziata esclusivamente a valere sulle risorse decentrate e non con i proventi contravvenzionali.

Indennità di rischio: Il Collegio invita a verificare le condizioni di lavoro delle categorie interessate e l'effettiva esposizione a rischio.

In realtà nell'ipotesi contrattuale tale verifica è stata già effettuata dalla contrattazione decentrata, come da documentazione già inviata al Collegio e risultante dall'ipotesi contrattuale. Nella documentazione inviata sono chiaramente individuate le categorie di lavoratori interessati e la tipologia del rischio connesso alle condizioni lavorative dei profili di riferimento.

Indennità di disagio: vengono formulate alcune osservazioni circa l'indennità di disagio prevista per i lavoratori della Casa di Riposo e del Centro Diurno per diversamente abili (in totale 8 operatori/educatori socio assistenziali).

In realtà l'attribuzione viene prevista in relazione a tali tipologie di lavoratori in relazione all'ambiente lavorativo del tutto peculiare rispetto alla generalità dei dipendenti così come precisato nell'ipotesi contrattuale. Va precisato ulteriormente che la competenza alla determinazione dei lavoratori interessati da tale indennità contrattuale rientra nelle prerogative della contrattazione decentrata.

Il Collegio segnala il parere dell'ARAN secondo il quale si evidenzia che *"sembra razionale affermare che il valore mensile dell'indennità di disagio debba essere inferiore a quella del rischio"* (30 € mensili).



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Premesso che il ccnl non prevede alcunché in ordine alla quantificazione concreta di tale indennità, occorre precisare che l'ARAN si riferisce ad un concetto di "razionalità" e non di "legittimità" o di "non conformità" al ccnl, non considerando appunto illegittima la corresponsione di un'indennità mensile di disagio fissata in misura superiore ai 30 € contrattualmente invece previsti per la differente "indennità di rischio". Nel medesimo parere richiamato l'ARAN precisa invece che: "Il CCNL non fornisce indicazioni specifiche sulle ipotesi legittimanti, sulla quantificazione concreta e sulle modalità di erogazione dell'indennità di disagio, dato che la definizione della disciplina di tale compenso è rimessa alle autonome determinazioni della contrattazione integrativa".

Sul punto giova anche richiamare la pronuncia della Corte dei Conti Lombardia - n. 224/2015/PAR del 19.05.2015 -, già segnalata dallo stesso Collegio nella precedente contrattazione decentrata laddove, in merito alla questione sollevata, viene evidenziato quanto segue:

"l'art. 17, comma 2, lett. e, del CCNL del 1° aprile 1999 rinvia alla contrattazione decentrata la definizione dei presupposti che concretano l'esercizio di attività particolarmente disagiate e la relativa quantificazione (per la quale non fornisce alcun parametro di riferimento). Sotto quest'ultimo profilo va osservato che, pur costituendo l'ancoramento al valore di altra indennità (come quella di rischio, per la quale il CCNL pone un tetto massimo di 30 euro mensili) uno dei parametri che le parti possono utilizzare in sede di accordo decentrato, ciò non esclude che, sulla base della valutazione delle situazioni concrete in cui il personale deve operare e della peculiarità del contesto, si possa giungere ad una differente quantificazione."

La stessa ARAN, con parere reso alla Provincia di Pescara in data 22.12.2015 ha espressamente "ammesso la possibilitàdi stabilire per l'indennità di disagio un importo superiore a quello previsto dal CCNL per l'indennità di rischio".

Il Collegio rileva la "necessità di una maggiore esplicitazione delle modalità di corresponsione, prevedendo che la stessa non potrà essere riconosciuta in caso di fruizione di periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale".

Occorre evidenziare sul punto che nell'ipotesi contrattuale, all'art. 6, risulta chiaramente indicato che l'indennità in esame è "rapportata a presenza", sono inoltre indicate le categorie di dipendenti interessate, le motivazioni, le tariffe, la tempistica della liquidazione, l'incidenza annua previsionale.

Indennità di maneggio valori: Il Collegio asserisce che "nel contratto non sono previste modalità e criteri di ripartizione della quota, né modalità di individuazione dei dipendenti".

In realtà nell'ipotesi contrattuale, all'art. 8, viene chiaramente indicato che "spetta al personale effettivamente adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa", con richiamo espresso all'art. 36 del ccnl 14/9/2000.

Indennità per specifiche responsabilità: Il Collegio invita ad individuare le concrete responsabilità che ne determinano la corresponsione.

In realtà nell'ipotesi contrattuale sono evidenziati i casi (taluni peraltro già individuati dal contratto nazionale senza necessità di ulteriori specifiche - cfr. ufficiali di stato civile e di anagrafe, archivisti informatici, ecc.) ed i singoli provvedimenti di incarico danno conto della attività da svolgere con assunzioni di responsabilità diverse da quelle assunte dalla generalità degli altri dipendenti.

SM



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Att.

Incentivi per funzioni tecniche: Il Collegio evidenzia:

- la corresponsione può avvenire solo a seguito dell'approvazione di uno specifico regolamento;
- l'incentivo è applicabile alle attività svolte successivamente al 19.04.2016;
- gli incentivi devono rientrare nel limite del fondo anno 2016 precisando fra parentesi: *"come sembra abbia operato"*;
- precisa infine che "nel caso specifico la questione sarebbe superata dall'assenza del regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche".

Si precisa a tal proposito che effettivamente le questioni sollevate sono rinviate all'approvazione dello specifico regolamento come chiaramente indicato all'art 10 della pre-intesa.

Produttività: Il Collegio richiama l'attenzione sulle finalità della disciplina di cui all' art. 15, comma 5, del ccnl 1.4.1999 che concerne attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti.

In realtà il richiamo appare inconferente in quanto sia nella pre-intesa che nella relazione illustrativa tecnico-finanziaria non viene mai fatta menzione di risorse previste e/o stanziare per le finalità di cui all'art. 15, comma 5, del ccnl 1.4.1999.

L'art. 2 della pre-intesa si riferisce invece a risorse specificamente stanziare dall'ente per le finalità di cui all'art. 15, comma 2, del ccnl 1.4.1999, che differiscono da quelle invece citate dal Collegio (comma 5 dello stesso art. 15).

Infatti allo stesso art. 2 della pre-intesa viene chiaramente precisato: *"le parti precisano che tale somma è espressamente destinata dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità così come indicato nel PEG/PDO del corrente esercizio. Le parti prendono atto che tali importi possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi indicati dall'amministrazione"*.

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati (art. 15, comma 1, lett. k): il Collegio sembra riferirsi a contributi o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività che, *"ove mancasse nella fonte normativa tale chiara finalizzazione di almeno una quota del finanziamento previsto anche alla incentivazione del personale, allora verrebbe meno ogni possibilità di ricorso all'applicazione dell'art. 15, comma 1 lett. k)..."*.

Il richiamo sembra essere del tutto inconferente in quanto sia nel testo della pre-intesa sia nel testo della relazione illustrativa tecnico-finanziaria non vi è menzione di tale richiamata modalità di finanziamento delle risorse decentrate.

Castelfidardo, 11.10.2017



Il Responsabile I Settore

Dott. Claudio Senatori



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

All. 2)

Oggetto: verbale Collegio Revisori n. 54 del 6.12.2016 – precisazioni in merito alla variazione di bilancio sul punto del lavoro straordinario per eventi sismici.

Con riferimento al verbale del Collegio dei revisori in oggetto ed allo specifico punto concernente il lavoro straordinario, si precisa quanto segue.


Il Settore Polizia Locale – Protezione Civile, con nota All.1), ha richiesto una integrazione delle somme a disposizione per lavoro straordinario per € 2.000 (oltre oneri sociali), per le necessità che si sono manifestate a seguito degli eventi sismici che hanno interessato anche il territorio di questo Comune.

L'Amministrazione ha ritenuto accogliere tale richiesta riconoscendone le ragioni e compensando lo stesso importo con uguale riduzione di budget di lavoro straordinario assegnato al altro settore. L'operazione riveste quindi carattere di neutralità dal punto di vista contabile.

Quanto, più in generale, alle procedure autorizzatorie poste in essere relativamente allo svolgimento del lavoro straordinario, viene seguito di massima il seguente iter:

- autorizzazione preventiva dell'amministrazione (rif. atto G.C. n. 149 del 21.12.2015 – All. 2) e assegnazione ad inizio anno di un budget ai settori e servizi sulla base di un trend storico (nonché sulla base di eventi particolari se ed in quanto possono ipotizzarsi);
- in corso di esercizio possono determinarsi necessità di assestamento in relazione ad eventi o dinamiche particolari - come nel caso di specie -, fermo restando il budget complessivo preventivato ed autorizzato dall'amministrazione ad inizio esercizio;
- i rispettivi responsabili di settore autorizzano il proprio personale assegnato allo svolgimento del lavoro straordinario, quale atto di micro-organizzazione di propria esclusiva competenza, nel rispetto del budget assegnato dall'amministrazione;
- prima di procedere alla liquidazione, l'ufficio personale richiede una specifica attestazione da parte del responsabile di settore, da sottoscrivere in calce alla scheda marcatempo di ogni dipendente interessato, circa le ore di lavoro straordinario effettivamente autorizzate, come segue:

Castelfidardo, 14/12/2016



Il Responsabile I Settore

Segreteria – AA.GG. – Serv. Demografici

Dott. Claudio Senatori



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE III
LL. PP. - SERVIZI TECNICI

Prot. n. _____
sigla: TR

Castelfidardo li, 14/12/2017

AI RESP. II SETTORE
Rag. Giacomina GIULIODORI
- S E D E -

OGGETTO: controdeduzioni parere verbale revisori n. 69 del 13/12/2017 – proposta di bilancio di previsione 2018/2020.

Relativamente a quanto in oggetto, per quanto di competenza di questo settore relativamente ai lavori di costruzione della nuova scuola media, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) in merito alla sussistenza di un obbligo preventivo a carico dell'Ente di sottoporre un atto transattivo al parere dei revisori, si segnala che la sentenza citata, prevede la presenza di tale obbligo solo nel caso in cui il procedimento debba concludersi con una delibera consiliare, restando in caso contrario una mera facoltà il cui mancato esercizio non inficia la validità dell'atto;
- b) in merito alla quantificazione dell'area inserita quale permuta nel finanziamento, si ritiene la valutazione (sentito l'ufficio urbanistica che l'ha redatta) in linea con gli attuali prezzi medi di mercato e, l'inserimento dello stesso nel quadro tecnico economico quale parte del corrispettivo, perfettamente in sintonia con le disposizioni normative vigenti.



IL RESPONSABILE II SETTORE
LL. PP. SERVIZI TECNICI
Geom. Tommaso RASQ



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

V SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Al Collegio dei Revisori dei Conti

- Sede -

In riferimento al punto 4. del Verbale n. 69 del 13/12/2017 di codesto Collegio, sentiti i servizi interessati, si precisa che:

Cap. 22900 - "5° S.E. - L.R. 45/98 - RIMBORSO TRASPORTI" - contributi previsti dalla vigente Legge Regionale.

PREVISIONE ANNO 2018

Cap. 22910 "5 Settore - Contr. Reg.le Festival Int.le di fisarmonica" € 30.000,00 (Contributo assegnato con Decreto n. 154/CEI/26.09.2017)

PREVISIONE ANNO 2019 - 2020

Cap. 22910 "5 Settore - Contr. Reg.le Festival Int.le di fisarmonica" € 10.000,00 (Tale entrata è fondata sulla base di quanto previsto da leggi regionali in vigore)

Castelfidardo, 18 dicembre 2017

Il Responsabile del V Settore
Marco Stracquadanio

Documento firmato da:
MARCO STRACQUADANIO
REGIONE
MARCHE/01168210423
Ruolo
18/12/2017



COMUNE DI CASTELFIDARDO COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 - fax 071/7829316



Castelfidardo, 15 dicembre 2017.

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Alla Giunta

Al Resp. IV Settore

Oggetto: verbale n. 69 del 13/12/2017 del Collegio dei Revisori dei Conti - chiarimenti

Preso atto delle osservazioni e dei suggerimenti del Collegio dei Revisori dei Conti in relazione all'oggetto, questo Settore per quanto di competenza chiarisce quanto segue:

- 1) Sulla destinazione dei proventi ex art. 208 CDS e alla sua ripartizione, ci si richiama a quanto già contro-dedotto in precedenza, ed in particolare si ribadisce la legittimità di quanto operato ai sensi del predetto articolo considerato che l'apparecchiatura per il rilevamento elettronico della velocità è collocata stabilmente in una strada in concessione che, come tale, è esclusa dalla disciplina speciale di cui all'art. 142 CDS in termini di ripartizione e destinazione per espressa previsione del legislatore;
- 2) In relazione alla richiesta di chiarimenti circa la conformità, taratura e verifica del corretto funzionamento, si attesta che le apparecchiature utilizzate per tali accertamenti sono conformi ad ogni disposizione di legge, regolamento e manuale d'uso, come da allegati (all.ti 1, 2, 3 e 4);
- 3) In relazione alla destinazione dei fondi c.d. "vincolati" ex art. 208 CDS per le quote destinate allo scrivente settore, gli interventi posti in essere nell'anno corrente sono visionabili nel dettaglio nel sito istituzionale alla sezione "Albo Pretorio". Tali interventi hanno comportato un sicuro potenziamento dell'attività di controllo sia da remoto, mediante ampliamento e potenziamento dell'impianto di videosorveglianza della circolazione stradale con dotazione di apparati O.C.R. (per la rilevazione e controllo delle targhe dei veicoli sia in transito che in sosta con possibilità di sviluppo anche di attività sanzionatoria ai sensi dell'art. 80 e 192 del codice stradale - omessa revisione e mancata copertura assicurativa), sia mediante l'acquisto di un mezzo a trazione integrale in grado di intervenire anche in caso di condizioni meteo avverse o calamità naturali che sempre più frequentemente interessano anche il nostro territorio. Da ultimo preme evidenziare che l'attività sanzionatoria ed i relativi proventi indicati nel DUP sono relativi alla generalità delle sanzioni amministrative accertate e contestate dalla Polizia Locale in tutto il territorio comunale per ogni fattispecie di violazione prevista e punita dal vigente codice stradale. Preme sottolineare, invece, come l'attività sanzionatoria relativa alla postazione di controllo elettronico della velocità ha fatto registrare un costante diminuzione degli accertamenti e, soprattutto, azzerando di fatto la incidentalità nella pericolosa area di intersezione stradale confermando in toto la strategia messa in atto dall'Amministrazione comunale ai fini della sicurezza stradale.



Il Funzionario
VI Settore

Comm. Capo Franco Gerboni



COMUNE DI CASTELFIDARDO **COMANDO POLIZIA LOCALE**

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316



UFFICIO VERBALI

071 7829317 – verbalipm@comune.castelfidardo.an.it

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' Istantanea

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di ottobre al km 319+900 della strada S.S. 16 Adriatica del Comune di Castelfidardo della Provincia di Ancona, il sottoscritto Comm. Cesarino in forza presso il Comando in intestazione ha effettuato le prove per la verifica PERIODICA di funzionalità del dispositivo Autostop HD Base IR/IT Spire n. di serie 945046, CPU n. di serie 949273 approvato con decreto 4164 del 03/08/2011. A tal fine ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità"

DICHIARANO

- Di aver preso visione del certificato di taratura n. LAT 101 V263_2017_ACCR del 20/10/2017 relativo al dispositivo in epigrafe;
- Di aver istallato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta istallazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- Di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- Di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- Di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- Di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- Di aver iniziato le misure della velocità alle ore 09:40:40 e di averle terminate alle ore 10:02:52;



COMUNE DI CASTELFIDARDO
COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza Leopardi n. 8 - Tel. 071/7829313 – fax 071/7829316



- Che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 35 rilevamenti di velocità sui veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti,

SI DA ATTO CHE

Il dispositivo sopraindicato:

- Ha attribuito la misura effettuata a n. 35 veicoli pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
- Ha acquisito correttamente n. 12 immagini pari al 100% dei veicoli che hanno superato la velocità limite impostata;
- Ha classificato correttamente n. 12 veicoli in classi/macro-classi pari al 100% di quelli che hanno superato la velocità limite impostata.

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13/06/2017

SI ATTESTA

Che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13/06/2017.

F.TO in originale

(D.lgs 39/93 ART. 3 C. 2)

Comm. Cesarino CESARETTI

**SODI
SCIENTIFICA**

Sodi Scientifica Srl
Via Poliziano, 20
50040 Calenzano - FI

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= **UNI EN ISO 9001:2008** =
Certificato CERT-07807-2001-AQ
FLR-SINCERT del 2003-02-16

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL CAMPIONE OMOLOGATO

523/2017

La SODI SCIENTIFICA Srl
dichiara

che la strumentazione di seguito elencata è stata sottoposta
a verifica di conformità al campione approvato (decreto n. 4164
del 03.08.2011 e decreto n. 166 del 16.01.2017) e depositato
presso il Ministero dei Trasporti risultando conforme alle nostre
prescrizioni di origine,

Strumento	componenti	N°. di serie
AUTOSTOP HD BASE IR/IT	SPIRE CPU	945046 949273

La conformità dei risultati si riferisce esclusivamente ai prodotti sopra identificati e sottoposti a prova nel loro insieme.

La verifica della strumentazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal
Sistema Qualità Certificato applicando la procedura AQ/IS/11/04 sottoposta
a controlli periodici insieme al campione di riferimento interno

La presente dichiarazione è stata rilasciata per gli usi consentiti.

Data del rilascio: **17/10/2017**


Il tecnico



La presenza dello
ologramma attesta
l'emissione del
documento da parte
di Sodi Scientifica Srl

La Direzione Generale

SODI SCIENTIFICA S.p.A.



Sodi Scientifica Srl - tel. 055886861 fax 0558873140 - e-mail: info@sodi.com - Internet www.sodi.com



T.E.S.I. S.r.l.
Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B
52010 Subbiano, Arezzo

Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978
Fax +39 0575 421282

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 101
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 3
Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 V263_2017_ACCR
Certificate of Calibration

- data di emissione
date of issue
- cliente
customer
- destinatario
receiver
- richiesta
application
- in data
date

2017-11-03

Sodi Scientifica S.r.l.
Via A. Poliziano 20 - Settimello di Calenzano (FI)
Sodi Scientifica S.r.l.
Via A. Poliziano 20 - Settimello di Calenzano (FI)
OFF. N° 1473-FT-2017

2017-09-03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N°101 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI). Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a

Referring to

- oggetto
item
- costruttore
manufacturer
- modello
model
- matricola
serial number
- data delle misure
date of measurements
- registro di laboratorio
laboratory reference

Misuratore di velocità istantanea di veicoli

Sodi Scientifica S.r.l.

AutoStop HD

945046 (rilevatore) + 840273
(elaboratore/analizzatore)
2017-10-20

RLT/ACCR_2017

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 101 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the Issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Ing. Marco Porpora



T.E.S.I S.r.l.
Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B
52010 Subbiano, Arezzo
Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978
Fax +39 0575 421202

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 101
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 3
Page 2 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 V263_2017_ACCR
Certificate of Calibration

1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura è un misuratore di velocità istantanea di veicoli a installazione fissa, basato su spire magnetiche.

La postazione è situata a Comune di Castelfidardo - SS 16 km 319 + 900 direzione Ancona

La taratura è stata effettuata transitando con diversi veicoli nello spazio di rilevazione dello strumento in taratura (UUT - Unit Under Test) e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura del Centro (v_{ref}) e con quello in taratura (v_{uut}). I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura P_AUTOV1 revisione 10.

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di prima linea:

PRIM_TF1 matricola N. 06179 munito di Certificato di Taratura N. 17-0279-02 emesso dall'Istituto Nazionale Ricerca Metrologica "I.N.Ri.M".
PRIM_LUN6 matricola N. TES0580 munito di Certificato di Taratura N. 1601749DSI emesso dal Centro LAT 52 KIWA.

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente nel campo (26 +/- 3) °C ed umidità relativa (55 +/- 5) %

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni:

- taratura

Non è stata effettuata alcuna operazione di messa in punto (regolazione).

Nelle tabelle seguenti viene riportata la stima dello scarto medio di velocità dello strumento in taratura rispetto al riferimento, insieme all'incertezza di taratura. Viene inoltre riportato lo scarto minimo e massimo misurato ed il valore massimo positivo calcolato assumendo un livello di fiducia superiore al 99,7%.

Il Responsabile del Centro



T.E.S.I.S.r.l.
Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B
52010 Subbiano, Arezzo
Tel +39 0575 422468/+39 0575 420978
Fax +39 0575 421282

Centro di Taratura LAT N° 101
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 101
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 3
Page 3 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 V263_2017_ACCR
Certificate of Calibration

2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA

2.1 Corsia di marcia

Stima dello scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ($v_{UUT}-v_{ref}$):	-0,72 km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto:	0,26 km/h
Scarto di velocità minimo misurato:	-1,84 km/h
Scarto di velocità massimo misurato:	0,71 km/h
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	0,79 km/h
Numero di misure effettuate:	100

2.2 Corsia di svolta sinistra

Stima dello scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ($v_{UUT}-v_{ref}$):	-0,64 km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto:	0,21 km/h
Scarto di velocità minimo misurato:	-1,90 km/h
Scarto di velocità massimo misurato:	1,04 km/h
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	0,95 km/h
Numero di misure effettuate:	100

Il Responsabile del Centro



T.E.S.I S.r.l.

Sede: Zona Ind. le Castelnovo, 242/B
52010 Subbiano, Arezzo
Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978
Fax +39 0575 421282

Centro di Taratura LAT N° 101

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di

Taratura

ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 V263_2017_ACCR
Attachment to the Certificate of Calibration

- data di emissione <i>date of issue</i>	2017-11-03
- cliente <i>customer</i>	Sodi Scientifica S.r.l. Via A. Poliziano 20 - Settimello di Calenzano (FI)
- destinatario <i>receiver</i>	Sodi Scientifica S.r.l. Via A. Poliziano 20 - Settimello di Calenzano (FI)

Si riferisce a

Referring to

- oggetto <i>item</i>	Misuratore di velocità istantanea di veicoli
- costruttore <i>manufacturer</i>	Sodi Scientifica S.r.l.
- modello <i>model</i>	AutoStop HD
- matricola <i>serial number</i>	945046 (rilevatore) + 949273 (elaboratore/analizzatore)
- data delle misure <i>date of measurements</i>	2017-10-20

Il certificato n. V263_2017_ACCR riporta i risultati delle misure e le incertezze ad esse associate rilevate in fase di taratura successiva a quella iniziale.

Lo scarto medio misurato aumentato dell'incertezza di taratura è inferiore al limite massimo per la verifica successiva a quella iniziale stabilito dal DM. 282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31.

Gli errori minimi e massimi misurati, tenuto conto dell'incertezza di taratura, sono conformi ai limiti per la verifica successiva a quella iniziale stabiliti dal DM. 282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31.

La massima velocità raggiunta durante la taratura è stata 78 km/h.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Ing. Marco Porpora



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

SETTORE VII "SERVIZI SOCIOEDUCATIVI"

Addì, 15 dicembre 2017

Oggetto: parere Collegio revisori -
bilancio di previsione
2018

Al Collegio dei Revisori

*E p.c. Al Segretario Generale
Al Sindaco
All'Assessore alle Finanze*

SEDE

In merito a quanto evidenziato nel verbale n. 69 del 13/12/2017:

4. Trasferimenti dallo Stato ed Enti pubblici.

Con riferimento ai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici il Responsabile del Settore Finanziario - Amministrativo dell'Ente afferma che la previsione delle entrate è stata effettuata sulla base di dati storici che i singoli settori hanno verificato, alcune sono entrate vincolate nel senso che vengono spese solo una volta accertata l'entrata.

Il collegio ritiene necessario che nella nota integrativa e nel bilancio i trasferimenti previsti siano indicati dettagliatamente ed imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2. del Dlg. n. 118/11).

Per tali entrate è necessario indicare che la previsione sia fondata sulla base:

- ☐ di quanto già comunicato dalla Regione;
- ☐ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
- ☐ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
- ☐ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione.

si precisa che le somme previste nei capitoli di Entrata del Bilancio Triennale 2018/2020, relative a "TRASFERIMENTI DALLO STATO ED ENTI PUBBLICI", sono riferite a contributi erogati da parte della Regione Marche e Ministero direttamente al Comune o per il tramite dell'Ambito Territoriale Sociale n. 13.

Gli stessi erano già previsti nei precedenti Bilancio e l'ammontare indicato è stato calcolato sulla base dei dati storici, tenuto conto dei precedenti stanziamenti e da quanto emerso nei contatti avuti con l'Ambito Territoriale e la Regione.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Quasi tutti i capitoli di Entrata in questione sono correlati a specifici capitoli di spesa, che andranno aggiornati entrambi sulla base delle somme effettivamente assegnate.

In merito a quanto evidenziato da codesto Collegio:

6. Rapporti con COOSS MARCHE - Gestione Casa di Riposo per gli anziani.

Uno dei primi atti di cui si è occupato questo collegio dei revisori è stato il rapporto instaurato tra l'Ente e la COOSS MARCHE avente per oggetto la costruzione e la gestione della casa di riposo per gli anziani. Si ricordano le molteplici criticità evidenziate dal collegio in ordine alla gestione dell'intera procedura seguita sin dall'affidamento dell'appalto alla firma della convenzione e alla mancata consegna nei termini previsti della struttura funzionante.

I rilievi del Collegio sono riportati in diversi verbali, tra i quali:

- verbale n. 10 del 7.04.2015;
- verbale n. 65 del 29.12.2015;
- verbale n. 11 del 6.03.2017.

oltre ai vari verbali redatti in sede di acquisizione di documenti e monitoraggio dello stato dell'arte.

I lavori dovevano essere completati e la struttura consegnata funzionante entro il 5.12.2016. Tale termine è stato più volte differito: l'ultimo termine previsto per l'inaugurazione era previsto per il

25.11.2017.

A seguito di richiesta di informazioni avanzata dal collegio in data 4.12.2017, il Responsabile del Settore VII – Servizi Sociali, informava il collegio che la COOSS MARCHE, in data 23.11.2017 ha avanzato la richiesta di poter avviare la gestione dell'attività già dal 1° gennaio 2018 ubicandola, per il tempo strettamente necessario al completamento delle opere esterne alla nuova struttura ed al trasferimento degli utenti, presso l'attuale struttura di proprietà comunale; tale richiesta è stata accolta dall'Ente con nota di prot. n. 20775 del 24.11.2017, senza oneri al bilancio dell'Ente ed inoltre con l'applicazione delle penali per il periodo dal 25 novembre 2017 al 31.12.2017. Si riferisce ancora nella comunicazione inviata al collegio che la citata nota è stata accettata in data 27.11.2017 dal Presidente della COOSS MARCHE << con impegno a sottoporla al Consiglio di Amministrazione per la successiva ratifica >>. La COOSS MARCHE comunica, in data 5.12.2017 che l'accordo sottoscritto tra la stessa cooperativa e l'Ente sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il 20.12.2017.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Nella comunicazione si informa il collegio dei revisori che nel bilancio di previsione << sono stati previsti - in linea con le disposizioni convenzionali e nel rispetto delle normative - i soli fondi per il pagamento relativo alla differenza tra i costi che verranno sostenuti per il personale comunale e l'importo pari al corrispettivo orario del CCNL Cooperative sociali (art. 5 lett. F della convenzione rep. N. 6408/2015 e accordo) nonché quelli per l'integrazione delle rette dei soggetti a carico dell'Ente >>.

Il collegio dei revisori, oltre a rappresentare le proprie critiche alle modalità in cui fu gestita l'intera operazione (come sopra richiamata nei vari verbali), nonché alle condizioni pattuite nei vari accordi e nella convenzione per la gestione della struttura, ritiene non corretta la scelta dell'Ente di non applicare le penali a partire dalla mancata consegna della struttura funzionante prevista per il 5.12.2016 per le ragioni ampiamente esposte nel verbale n. 11 del 6.03.2017.

Inoltre, in merito alla gestione transitoria della casa di riposo presso le attuali strutture, raccomanda di valutare attentamente il rapporto con la COOSS MARCHE anche in merito alle spese di gestione che potrebbero rimanere a carico del comune.

si rappresenta a codesto Collegio – preliminarmente – che la struttura in questione non è e non sarà, come illustrato nella convenzione, di proprietà di questo Ente.

Si ribadisce – per la parte di propria competenza relativa alla gestione del servizio – quanto già ampiamente motivato nella precedente corrispondenza e negli atti assunti da questa Amministrazione Comunale.

La mancata applicazione delle penali (verbale n. 11/2017) è stata dettagliatamente giustificata nell'atto G.M. n. 5/2017.

Nessuna spesa di gestione – ad eccezione di quelle già pattuite nella convenzione – rimarrà a carico dell'Ente sia nella fase transitoria che nel successivo trasferimento nella nuova struttura (atto G.M. n. 175 del 07/12/2017).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

Maila Baldoni